

## COMUNE DI CATANZARO

### Ufficio Controlli Interni

#### Dichiarazione Assenza di Divieto - Conflitto di Interessi - Cause Ostative

(Rif. Regolamento Comunale Controlli Interni e Delibera CIVIT n. 12/2013)

La sottoscritta ROSAMARIA PETITTO nata a CATANZARO  
il 28/07/1966, residente a CATANZARO Via SENSALES n. 20

in riguardo alla Legge "anticorruzione" n. 190/2012, al Regolamento del Comune di Catanzaro sui Controlli Interni ed alla Delibera n.12/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza della PA avente ad oggetto "requisiti e procedimento per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione", ai fini dell'affidamento dell'incarico di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione nel Comune di Catanzaro,

#### DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o mendaci

CHF.

**non sussistono situazioni di divieto né situazioni di conflitto di interesse e ostative**, previste dal Regolamento Comunale sui Controlli Interni e dalla delibera CIVIT n. 12/2013 (1).

**non riveste altro incarico** in Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione (2).

**riveste contemporaneo incarico** nell'Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione di \_\_\_\_\_ che per dimensioni e collocazione geografica non pregiudica il regolare assolvimento degli impegni all'interno dell'OIV del Comune di Catanzaro.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

CATANZARO, 13/03/2013  
(luogo, data)

Il Dichiarante

Rosamaria Petitto

Si allega copia semplice di un documento di identità.

#### Regolamento Comunale sui Controlli Interni - Art.16

4. I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.

*Delibera Civit n. 12/2013*

...

#### **3.4. Divieto di nomina**

Al sensi dell'articolo 13, comma 8, d. lgs. n. 150/2009, i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra **sogetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.**

La Commissione ritiene, altresì, che, sulla base di una interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di valutazione della performance e di quelle che identificano il ruolo dell'OIV nell'ambito del d. lgs. n. 150/2009, il contemporaneo esercizio *deve* comunque cessare dalle funzioni precedentemente svolte, quando il contemporaneo esercizio di queste ultime potrebbe determinare una situazione di sovrapposizione della posizione di valutatore con quella di valutato e, in ogni caso, impedire il pieno e corretto svolgimento del ruolo che il legislatore ha assegnato all'OIV.

Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto contrattuale, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo; si sarebbe in presenza, in tal caso, di un'ipotesi di interposizione, con riflessi anche sul principio della tendenziale esclusività.

#### **3.5. Conflitto di interessi e cause ostative**

In analogia con le previsioni della l. n. 190/2012 e tenendo conto dello spirito che la anima, la Commissione, in sede di formulazione dei criteri cui ispirerà le proprie decisioni, precisa che non esprimerà parere favorevole nei confronti di coloro che:

- a) sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo 1 del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- d) siano, no, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, per analogia, con il capo di indirizzo politico - amministrativo;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

#### **<sup>1</sup> Esclusività del rapporto (Delibera Civit n. 12/2013)**

9. Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione.

Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni assunti dal curriculum.

L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato che deve essere trasmessa dall'amministrazione alla Commissione.

...